



**Ministero del Lavoro, della  
Salute e delle Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

Prot. 25/I/0017155

*Roma, 12 novembre 2009*

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti  
del Lavoro  
Via Cristoforo Colombo 456  
00145 Roma*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – società in nome collettivo – iscrizione dei soci alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione in ordine all'obbligo previdenziale sussistente in capo ai soci di una società in nome collettivo. In particolare, l'interpellante chiede se la partecipazione di detti soci all'attività lavorativa aziendale con carattere di abitudine e prevalenza costituisca una condizione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali istituita presso l'INPS.

In relazione a quanto sopra, acquisito il parere dell'INPS e della Direzione generale per le Politiche Previdenziali, si osserva quanto segue.

In primo luogo occorre evidenziare che lo svolgimento di una attività d'impresa di natura commerciale determina l'insorgenza, a carico del titolare e dei suoi collaboratori familiari (ovviamente non in posizione di lavoratori subordinati) dell'obbligo del pagamento di un contributo personale diretto a finanziare determinate forme assicurative.

Al riguardo l'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, sancisce l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n. 613/1966, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) titolarità o gestione in proprio di imprese che a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
- b) piena responsabilità dell'impresa ed assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;

- c) partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- d) possesso di licenze ed autorizzazioni ed iscrizione in albi, registri e ruoli (cfr. INPS circ. n. 25/1997).

Ai sensi del comma 206 dell'articolo citato, l'obbligo assicurativo di cui sopra riguarda anche i familiari coadiutori – parenti e affini entro il terzo grado – che partecipano al lavoro aziendale nell'impresa commerciale con carattere di abitudine e prevalenza, sempre che per tale attività non siano soggetti all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.

Si precisa, inoltre, che sono iscrivibili alla gestione commercianti coloro che esercitano attività commerciali, comprese le attività turistiche, nonché quelle di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari e le relative attività ausiliare (L. n. 613/1966; art. 29 L. n. 160/1975; art. 49, comma 1, lett. d), L. n. 88/1989; art. 1, comma 202, L. n. 662/1996; circ. INPS n. 25/1997).

Nel caso in cui le suddette attività commerciali siano svolte in forma societaria, si ritiene che la dichiarazione formulata dal socio nella richiesta di iscrizione all'elenco degli esercenti attività commerciale di cui alla L. n. 662 del 1996 costituisca adempimento di un obbligo di legge, qualora lo stesso partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza e la società sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari.

Ne consegue che, con riferimento alle società di persone, risultano iscrivibili alla gestione assicurativa commercianti, purché in possesso dei requisiti sopraindicati, i soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, i soci di società di fatto, gli accomandatari di SAS, nonché gli accomandanti di SAS che siano familiari coadiutori degli accomandatari.

Per completezza si sottolinea, infine, che l'art. 1, comma 208, della L. n. 662 disciplina una situazione generale che, sebbene riguardi gli esercenti attività commerciale, coinvolge lo svolgimento di attività assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatorie. In questo spazio vi rientrano i soggetti che esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La norma, evidenziando il criterio unificante della prevalenza, stabilisce che tali soggetti hanno l'obbligo di iscriversi all'assicurazione previdenziale prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente e domanda all'INPS la decisione sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente a tale attività.

Alla luce delle disposizioni sopra esaminate, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che per i soci di società in nome collettivo la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitudine

e della prevalenza costituisca condizione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione assicurativa commercianti.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(f.to Paolo Pennesi)

SC